



TRIBUNALE DI MILANO
SESTA SEZIONE civile

VERBALE DELLA CAUSA N. [REDACTED] DELL'ANNO 2015

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]

Parte attrice

E

[REDACTED]

Parte convenuta

Oggi 23/06/2015 innanzi al giudice dott.ssa Laura Cosentini, sono comparsi:

Per [REDACTED] è presente l'Avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] è presente l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell' [REDACTED]

La difesa di parte attrice si riporta al contenuto del proprio atto di citazione in opposizione e chiede ove possibile esperire tentativo di conciliazione;

la difesa di parte convenuta, riportandosi alla comparsa, insiste sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; non si oppone a tentativo di conciliazione;

parte attrice si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla base delle contestazioni ed eccezioni già svolte e insiste sulla mancanza di documentazione, non in atti a partire dall'inizio del preesistente rapporto, risalente al 1989;

Il giudice, vista l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto;

rilevato non essere contestato che l'attuale rapporto di conto corrente sarebbe la continuazione di precedente rapporto risalente al 1989 e portante diversa numerazione, di cui non sono in atti estratti conto, ancorchè peraltro si rinvenga saldo iniziale "0" del rapporto 2722/già 4858 alla data della sua apertura, nel 2003;

rilevato tuttavia che, a fronte delle contestazione svolte, possa venire in esame l'intervenuto addebito, sul conto corrente il cui saldo è oggetto di pretesa monitoria, delle rate di mutuo in costanza di saldo passivo del conto, rate gravate con ciò da interessi debitori capitalizzati e non necessariamente in linea con il tasso di mora pattuito; ritenuto che ciò possa parzialmente incidere sul saldo debitorio da ultimo preteso;

visto il principio di cui all'art.648 c.1 c.p.c.;

concede la richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti dell'importo di € 12.000,00, oltre interessi e spese come da decreto.



visto il disposto di cui all'art.5 commi 1bis e 4 D.L.vo n.28/10, come modificato con L.98/13, e rilevato trattarsi di controversia in materia di contratti bancari, assegna termine alle parti di giorni 15 dalla data odierna per la presentazione della domanda di mediazione;
rinvia per trattazione all'udienza del 21.10.2015 ore 10,30.

Il Giudice

Dott.ssa Laura Cosentini

IL CASO.it

